



Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Prot. 530

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.”*

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al *“rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Rilevato che sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. l. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone allo svolgimento dell'attività giudiziaria, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Considerato che debbono essere adeguate alle nuove previsioni normative, di cui al D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 27, i precedenti provvedimenti emessi da questa Presidenza relativamente alle modalità di trattazione delle udienze nel periodo di emergenza epidemiologica;

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

Preso atto che *“in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due*

giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione” (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137);

Considerato che *“nel caso in cui sia chiesta la discussione”*, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, *“si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica”*;

Ritenuto che, qualora il periodo di tempo intercorrente tra il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020) e la data dell’udienza, sebbene proposta e notificata l’istanza per la discussione, non dovesse comunque rendere possibile il rispetto dei sopra riportati termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, la controversia è rinviata a nuovo ruolo, con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

Ritenuto parimenti, che, qualora il periodo di tempo intercorrente tra il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020) e la data dell’udienza non ha ancora potuto materialmente consentire, alla parte che vi abbia interesse, neppure la notifica *“alle altre parti costituite e il deposito dell’istanza almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”*, sarà considerata sufficiente per il rinvio a nuovo ruolo la comunicazione alla Commissione dell’intendimento di avvalersi della facoltà di chiedere la discussione, con successiva trattazione scritta e termini di cui ai punti precedenti (non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica)”).

Con la precisazione che, *“in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.”* (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137)

P. Q. M.

Si dispone che:

- le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;**
- se è chiesta la discussione, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per**

deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;

- se non è possibile garantire il rispetto dei termini di cui al punto precedente, la controversia sarà rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

- qualora l'istanza per la discussione è stata proposta e notificata, ma il ridotto periodo di tempo, intercorrente tra il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020) e la data dell'udienza, non ha reso comunque possibile il rispetto dei sopra riportati termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, la controversia sarà rinviata a nuovo ruolo, con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

- qualora l'istanza per la discussione non è stata ancora proposta e notificata in quanto il periodo di tempo, intercorrente tra il 29 ottobre 2020 e la data dell'udienza, non ha ancora potuto materialmente consentire, alla parte che vi abbia interesse, neppure la notifica *“alle altre parti costituite e il deposito dell'istanza almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”*, sarà considerata sufficiente per il rinvio a nuovo ruolo la comunicazione alla Commissione dell'intendimento di avvalersi della facoltà di chiedere la discussione, con successiva trattazione scritta e termini di cui ai punti precedenti (non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica)”.

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTP di Reggio Calabria, al Direttore della CTP, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della CTR della Calabria, al Direttore della Agenzia delle Entrate, al Direttore di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il Direttore di Segreteria informerà tutta l'utenza con Avviso Pubblico affisso all'ingresso dell'Ufficio e dell'edificio ove lo stesso è posto

Reggio Calabria, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Fortunato Amodeo
f.to Amodeo